STATUTO DELL'ENTE BILATERALE DEL CREDITO COOPERATIVO - EnBiCC

ART. 1
Costituzione e Parti istitutive dell'Ente

In attuazione di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (nel prosieguo definito CCNL Federcasse), è costituito l'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo, con la denominazione di EnBiCC (di seguito Ente), avente natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 Cod. Civ., senza finalità di lucro ed è regolato dal presente Statuto.

Sono Parti istitutive dell'Ente Federcasse - Federazione italiana delle banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FABI, FIRST-CISL- FISAC-CGIL, UGL CREDITO, UILCA.

È salvaguardata l'autonomia degli Enti bilaterali territoriali già costituiti con finalità analoghe a quelle del presente Ente. Le Aziende che partecipano a detti Enti non sono destinatarie dell'EnBiCC, salva diversa previsione dei loro statuti.

ART. 2
Sede e durata

L'Ente ha sede presso Federcasse in Roma, alla Via Torino 153, ed ha una durata di 10 anni, prorogabile ai sensi del presente Statuto.

ART. 3
Destinatari dell'Ente e Soci

Sono destinatari dell'Ente:

a) i datori di lavoro che applicano i CCNL Federcasse di tempo in tempo vigenti e che siano associati a Federcasse.

b) previa delibera dell'Assemblea dei Soci, gli altri datori di lavoro operanti nel settore del Credito Cooperativo che applicano i CCNL Federcasse di tempo in tempo vigenti;

c) i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui alle due lettere che precedono; s'intendono come lavoratori tutti quelli con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato ivi compresi gli apprendisti, nonché i dirigenti.

Sono Soci:

- Federcasse;

- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1, che negoziano e sottoscrivono, con Federcasse, i CCNL Federcasse di tempo in tempo vigenti.

ART. 4
Finalità e scopi

L'Ente ha la finalità principale di promuovere e sostenere il dialogo sociale all'interno del Sistema del Credito Cooperativo, in relazione alle intese sottoscritte in materia tempo per tempo tra Federcasse e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'art. 3.

In particolare, l'Ente avrà i seguenti scopi:

a) valorizzazione delle attività di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale, da realizzare anche mediante le convenzioni che il Credito Cooperativo ha stipulato con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universitarie, di supporto alle esigenze e alle specificità della Categoria del Credito Cooperativo, promosse e/o realizzate dalle Aziende destinatarie di cui al punto a) e b) dell'art. 3, dalle Federazioni o dalle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi;

b) promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione di soggetti svantaggiati;

c) supporto alle politiche di pari opportunità;

d) promozione di occupazione buona e di qualità;

e) promozione e realizzazione di indagini sui fabbisogni di professionalità nella Categoria del Credito Cooperativo;

f) promuovere e attivare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 del CCNL, le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

g) certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva;

h) sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione dei rischi tipici del lavoro bancario per i lavoratori;

i) sinergie con le attività delle commissioni e osservatori istituiti dai C.C.N.L. Federcasse di volta in volta eventualmente stabilite;

j) gestione, mediante l'apposita sezione di cui all'art. 18 del presente Statuto, del Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (F.O.C.C.) di cui all'art. 24 del CCNL;

k) supporto dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 12 CCNL;

l) gestione della Prestazione di sostegno alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti di cui all' Accordo per l'operatività dell'ente bilaterale EnBiCC e del F.O.C.C.

Ulteriori scopi possono essere individuati dai Soci di cui all'art. 3.

ART. 5
Finanziamento e patrimonio dell'Ente

Ad eccezione dei contributi che affluiscono alle Sezioni Speciali di cui all'art. 18 l'Ente è finanziato nelle modalità che verranno deliberate dal Comitato Amministratore, su Accordo dei Soci di cui all'art. 3 e da ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell'Ente.

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni entrata che concorra a incrementare quanto previsto dal presente articolo e qualsiasi bene mobile o immobile che sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità e degli scopi di cui all'art. 4.

Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" di cui all'art. 37 Cod. Civ. regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli Soci non hanno alcun diritto individuale sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6
Organi

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Amministratore;
- il Presidente del Comitato Amministratore;
- il Collegio dei sindaci.

ART. 7
L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta pariteticamente da n. 30 componenti: n. 15 sono designati da Federcasse; n. 15 sono designati dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 3.

Il mandato dei componenti dura 3 anni ed è rinnovabile per 1 sola volta consecutiva.

In caso di cessazione di uno o più componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione dei rispettivi Soci di riferimento di cui all'art. 3, con delibera dell'Assemblea dei soci. Il periodo residuo di svolgimento del mandato vale per un mandato ai fini del rinnovo della nomina di cui al comma precedente.

ART. 8
Poteri dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, nonché quello separato delle Sezioni Speciali di cui all'art. 18 e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato Amministratore per il funzionamento dell'attività del F.O.C.C., di amministrare l'Ente;

b) svolgere l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente, con la facoltà di delegare specifici poteri e funzioni al Comitato Amministratore e/o al Presidente e/o al Vice Presidente ad eccezione dei seguenti:

1. deliberare sull'ammissione di nuovi destinatari di cui all'art. 3, lett. b) e sulle condizioni di esclusione e di recesso dei destinatari stessi;

2. deliberare la proroga della durata dell'Ente, su accordo dei Soci di cui all'art. 3;

3. deliberare sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, nonché su altre operazioni straordinarie tra cui fusioni, scissioni, trasformazioni o che comunque comportino modificazioni della soggettività dell'Ente, su accordo dei Soci di cui all'art. 3;

4. vigilare sull'attuazione e sul funzionamento delle iniziative promosse dall'Ente;

5. deliberare le proposte di modifiche allo Statuto su accordo dei Soci di cui all'art. 3;

6. deliberare il Regolamento operativo dell'Ente su accordo dei Soci di cui all'art. 3;

7. nomina, su designazione dei Soci di cui all'art. 3, i componenti del Comitato Amministratore e del Collegio dei Sindaci.

ART. 9
Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere convocata dal Presidente del Comitato Amministratore, con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare ai recapiti indicati dai componenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci va convocata almeno 15 giorni prima della riunione; nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta fino a 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% dei componenti; è richiesta, tuttavia, la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché siano in deliberazione i bilanci ed ogni decisione di straordinaria amministrazione.

Per la validità delle decisioni assunte nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 8, lett. a), e b) numeri 1; 2; 3; 4; 5 e per l'esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti, mentre per lo svolgimento di tutti gli altri compiti le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza semplice dei presenti.

Alle riunioni dell'Assemblea dei soci partecipano, senza diritto di voto, tutti i componenti del Collegio dei Sindaci, con le stesse modalità previste per i componenti dell'Assemblea medesima.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante collegamento telematico audio/video, purché in modalità riservata, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo le predette condizioni, la riunione si considera tenuta in Roma presso la sede di Federcasse; il Presidente sarà affiancato da un Segretario.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato Amministratore ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un componente dell'Assemblea dei Soci ad un numero di riunioni pari a tre, lo stesso si considera dimissionario; in tal caso il Presidente dell'Ente tempestivamente ne propone la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci di cui all'art. 3 competenti alla designazione del nuovo componente.

ART. 10
Comitato Amministratore

Il Comitato Amministratore è nominato dall'Assemblea dei soci, su designazione dei Soci di cui all'art. 3, ed è composto pariteticamente da n. 10 componenti, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente, di cui n. 5 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 3 e n. 5 designati da Federcasse, il cui mandato dura 3 anni ed è rinnovabile per 1 sola volta consecutiva. Il periodo di mandato del Comitato Amministratore coincide con il periodo di mandato dell'Assemblea dei Soci.

In caso di cessazione di uno o più componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Soci di riferimento di cui all'art. 3, con delibera dell'Assemblea dei soci. Il periodo residuo di svolgimento del mandato vale per un mandato ai fini del rinnovo della nomina di cui al comma precedente.

ART. 11
Compiti del Comitato Amministratore

Il Comitato Amministratore, in relazione alle delibere dell'Assemblea dei soci:

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, nonché quello separato delle Sezioni Speciali di cui all'art. 18;

- gestisce il funzionamento di tutte le prestazioni e i servizi dell'Ente, per i profili sia tecnici che amministrativi e vigila sul funzionamento dei medesimi;

- dispone sull'attuazione delle delibere dall'Assemblea dei soci;

- riferisce all'Assemblea in merito alle proprie delibere ed all'attività svolta;

- nell'ambito delle Sezioni Speciali di cui all'art. 18, gestisce le relative prestazioni secondo le attribuzioni riconosciute dal relativo Regolamento dotandosi, a fronte di complesse e numerose richieste di accesso alle prestazioni, di un Comitato Tecnico Esecutivo composto pariteticamente da un massimo di 10 componenti;

- provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato Amministratore, inoltre:

a) delibera le iniziative per l'attuazione degli scopi dell'Ente di cui all'art. 4;

b) deliberare sull'utilizzazione del patrimonio per le spese di gestione dell'Ente;

c) delibera sui regolamenti delle prestazioni;

d) delibera sulla misura dei contributi a carico dei destinatari, su accordo dei Soci di cui all'art. 3;

e) delibera sulla misura dei corrispettivi per le prestazioni e servizi resi e può stabilire tempo per tempo l'ammontare delle risorse economiche da destinare alle diverse tipologie di prestazione;

f) può assegnare specifici compiti al Segretario Coordinatore dell'Ente.

ART. 12
Riunioni del Comitato Amministratore

La convocazione deve essere svolta almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione o, in caso di particolare urgenza fino a 5 giorni lavorativi prima.

Per la validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste per l'Assemblea dei soci ove compatibili.

Alle riunioni del Comitato Amministratore partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei sindaci.

In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un componente del Comitato Amministratore ad un numero di riunioni del Comitato pari a tre, lo stesso si considera dimissionario; in tal caso il Presidente dell'Ente tempestivamente ne propone la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci competenti di cui all'art. 3.

ART. 13

Presidente – Vice Presidente dell'Ente

Il Presidente del Comitato Amministratore ha la legale rappresentanza dell'Ente e la firma sociale, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Comitato Amministratore; in caso di impedimento, anche temporaneo, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati nell'ambito del Comitato Amministratore, tra i propri componenti, secondo un criterio di alternanza fra i componenti designati da Federcasse e i componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 3.

Per il primo mandato, il Presidente viene nominato fra i componenti del Comitato Amministratore designati da Federcasse; il Vice Presidente viene nominato fra i componenti del Comitato Amministratore designati dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 3.

ART. 14

Il Segretario Coordinatore dell'Ente

L'attività dell'Ente è curata da un Segretario Coordinatore nominato e revocato dal Comitato Amministratore su proposta dei Soci di cui all'art. 3.

Il Segretario Coordinatore presiede al compimento degli atti necessari ad eseguire le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde e, in particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal Comitato Amministratore;
- cura gli adempimenti relativi alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e redige trimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività svolte;
- assiste l'Assemblea dei soci ed il Comitato Amministratore nello svolgimento delle rispettive funzioni;
- cura la tenuta e l'aggiornamento di tutti i libri sociali, nonché la documentazione relativa alle operazioni eseguite dall'Ente.

Il Segretario Coordinatore deve possedere idonee competenze ed esperienza nel settore della bilateralità e nella materia della disciplina dei rapporti di lavoro.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni come sopra definite il Segretario Coordinatore potrà avvalersi del supporto di collaborazioni anche esterne, se autorizzato dal Comitato Amministratore.

ART. 15

Il Collegio dei Sindaci

L'amministrazione dell'Ente, ivi compresa quella delle Sezioni Speciali di cui all'art. 18, è controllata dal Collegio dei sindaci composto da n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti così designati:

a) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente designati da Federcasse;

b) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente designati dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 3;

c) n. 1 componente effettivo, che assume la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci, designato di comune accordo tra i Soci di cui all'art. 3 del presente Statuto.

I Sindaci durano in carica tre anni coincidenti con il mandato dei componenti dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Amministratore e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Sindaco da lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Sindaco più anziano di età.

In caso di decadenza/cessazione di un componente del Collegio nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione dei rispettivi Soci di riferimento di cui all'art. 3. In caso di impedimento il componente effettivo è sostituito dal corrispondente componente supplente.

I componenti del Collegio devono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Amministratore.

Non possono essere nominati per la carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e adeguata professionalità, come definiti dalla normativa vigente, ed essere iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui all'art. 6 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART.16
Poteri del Collegio dei sindaci

Il Collegio dei Sindaci:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente e sul suo concreto funzionamento;

b) può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;

c) può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

ART. 17
Riunioni del Collegio dei sindaci

Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario o quando almeno uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente del Collegio con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare ai recapiti forniti dai componenti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche fino a 3 giorni lavorativi prima della riunione.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio pari a tre, lo stesso si considera decaduto dalla carica ed il Presidente del Collegio dei Sindaci ne propone la sostituzione, inviando tempestiva comunicazione ai Soci competenti di cui all'art. 3.

ART. 18
Sezioni Speciali

In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 dell'accordo 9.7.2024 di rinnovo del CCNL 11.6.2022, sono istituite le Sezioni Speciali dell'Ente:

- Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità del Credito Cooperativo (F.O.C.C.);

- Prestazione di sostegno alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti.

ART. 19
Scioglimento dell'Ente

La decisione circa lo scioglimento dell'Ente compete all'Assemblea dei soci previo accordo dei Soci di cui all'art. 3.

I Soci di cui all'art. 3, in caso di scioglimento dell'Ente, decideranno nei confronti di quale Organismo destinare l'eventuale patrimonio residuo, salvo specifica destinazione imposta dalla legge.

ART. 20
Disposizioni finali

Non possono essere nominati per le cariche degli Organi sociali, né per quella di Segretario Coordinatore, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod. Civ.

I componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Sindaci, non hanno diritto a compensi trattandosi di carica onoraria.

Ai componenti degli organi dell'Ente compete il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico nei limiti di quanto sarà individuato dal Regolamento operativo dell'Ente.

Per l'attuazione del presente Statuto, l'Ente si doterà di un Regolamento operativo interno, che verrà approvato dall'Assemblea dei soci.

Le modifiche al presente Statuto saranno oggetto di delibera dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Roma, 19 febbraio 2026

FEDERCASSE

FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UGL Credito UILCA